



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/3885/13/101/20/21/7 del 15/05/2013



OGGETTO: Decorrenza della copertura assicurativa R.C.A. –

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA
- AL C.N.A.I. – CENTRO NAZIONALE ACCERTAMENTO INFRAZIONI ROMA

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE
COMUNICAZIONI

LORO SEDI

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e
Statistiche

ROMA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria

ROMA

- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

Da tempo pervengono a questa Direzione richieste di chiarimento in ordine alla decorrenza della copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione su strada dei veicoli a motore, filoveicoli e rimorchi. Si chiede cioè di riferire se, alla luce della vigente normativa, l'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto ⁽¹⁾ ovvero dal momento in cui il contraente abbia effettivamente eseguito il pagamento del premio.

Esaminata le norme di riferimento, in special modo quelle del codice civile sulla loro inderogabilità ⁽²⁾, acquisito il parere dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, si ritiene che le imprese di assicurazione possano stabilire momenti diversi di decorrenza della copertura assicurativa, anticipati, rispetto alle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

⁽¹⁾ Cfr. : art. 1899, comma 1, codice civile.

⁽²⁾ Cfr. : art. 1932 codice civile



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Pertanto, in sede di controllo, qualora nel certificato di assicurazione non sia stata esplicitamente indicata l'ora di decorrenza della validità assicurativa, questa inizia dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del premio, viceversa, qualora sia stata indicata un'ora anticipata, vale da tale momento.

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giuffrè

Fig
128